

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 21/12/2017

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici*

Circolare n. 186

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.2

OGGETTO: **Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2018.**

SOMMARIO: **SOMMARIO:** *Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2018.*
Sommario

Premessa. 2

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 3

1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2017. 3

1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018. 4

1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione. 4

2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo). 5

2.1 Quadro normativo. 5

3 Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio. 7

3.1 Pensioni sociali e assegni sociali 7

3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV). 7

3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. 8

4 Tabelle. 8

5 Recupero del conguaglio di perequazione dell'anno 2015. 8

6 Cessazione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011. 9

7 Nuovi requisiti anagrafici 9

8 Gestione fiscale. 9

8.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018). 10

8.2 Addizionali all'IRPEF. 10

8.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani 10

9 Pensioni delle gestioni private. 10

9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario. 10

9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per l'anno 2014. 11

9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 11

9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2018. 11

9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti 11

9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia. 11

9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria. 12

9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari 12

9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio. 12

9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero. 12

9.6 Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana. 13

9.6.1 Residenti in Venezuela. 13

9.6.2 Non residenti in Venezuela. 13

10 Gestione pubblica. 13

10.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione. 13

10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario. 14

10.3 Gestione dei conguagli 14

10.4 Gestione fiscale. 14

10.4.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017. 14

10.4.2 Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere. 14

10.4.3 Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali 15

11 Prestazioni assistenziali 15

11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria. 15

11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie. 15

- [11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale. 16](#)
[12 Prestazioni di accompagnamento a pensione \(027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199-VESO92\). 16](#)
[12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018. 16](#)
[13 Certificato di pensione per l'anno 2018. 16](#)

Premessa

L'Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell'anno 2018. Si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2017, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto del 20 novembre 2017 recante il " Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017" (allegato 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni.

Pertanto, per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni erogate da Enti diversi dall'INPS, e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall'INPS, ad esclusione:

- delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- delle prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206 del 2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- delle prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, VESO92, VESO33), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.

Per i trattamenti degli Enti diversi dall'INPS, l'informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.

1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2017

A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva tra il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio – dicembre 2016 nella misura di - 0,1, l'articolo 1 del decreto 20 novembre 2017 ha confermato in via definitiva nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2017.

Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2017.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2017 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento

delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2017	501,89	286,09
IMPORTI ANNUI	6.524,57	3.719,17

1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018

L'articolo 2 del medesimo decreto stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a 1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori dell'anno 2018 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2018	507,42	289,24
IMPORTI ANNUI	6.596,46	3.760,12

1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha procrastinato al 2018 l'articolo 1, comma 483, della legge n. 147/2013.

Resta pertanto in vigore il modulo perequativo utilizzato dal 2014:

“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del

predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite perequato della fascia precedente.

dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
				da	a	Importo garanzia
1° gennaio 2018:	Fino a 3 volte il TM	100	1,100 %	-	1.505,67	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		1.505,68	1.506,49	1.522,23
	Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	95	1,045 %	1.505,68	2.007,56	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.007,57	2.011,94	2.028,54
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	75	0,825 %	2.007,57	2.509,45	
	Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.509,46	2.516,31	2.530,15
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	50	0,550 %	2.509,46	3.011,34	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.011,35	3.012,99	3.027,90
	Oltre 6 volte il TM	45	0,495%	3.011,35	-	

2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)

2.1 Quadro normativo

L'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ovvero

b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

2.2 Scelta dell'indice di rivalutazione

L'incremento illustrato al punto b) è alternativo a quello descritto alla lettera a) e viene applicato nel caso in cui l'indice di rivalutazione risulti inferiore a 1,25%:

Occorre pertanto verificare annualmente se l'indice di rivalutazione applicato alla generalità

delle pensioni è minore, uguale o maggiore di 1,25.

Nel caso in cui l'indice sia uguale o maggiore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura stabilita all'intero trattamento.

Nel caso in cui l'indice sia minore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura dell'1,25 in base alle fasce di cui all'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quindi come di seguito illustrato:

FASCIA DI IMPORTO	MISURA	INDICE
Fino a 3 volte il TM	100	1,25%
tra 3 e 5 volte il TM	90	1,13%
oltre 5 volte il TM	75	0,94%

Deve essere comunque salvaguardato l'aumento complessivo che verrebbe erogato in applicazione dell'indice di rivalutazione generale.

Sotto il profilo applicativo:

- viene calcolato l'importo complessivo della rivalutazione all'1,25 per fasce;
- viene calcolato l'importo complessivo dell'aumento spettante applicando all'intero trattamento l'indice ordinario;
- viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole.

2.3 Rivalutazione per l'anno 2018

Per il 2018, poiché l'indice ordinario di perequazione è inferiore a 1,25, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura dell'1,25 in base alle fasce di cui all'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

FASCIA DI IMPORTO	LIMITE FASCIA	MISURA	INDICE	IMPORTO MASSIMO DI RIVALUTAZIONE PER FASCIA
Fino a 3 volte il TM	1.505,67	100	1,25%	18,80963
tra 3 e 5 volte il TM	2.509,45	90	1,13%	11,28578
oltre 5 volte il TM	-	75	0,94%	VARIABILE

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

3 Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione definitivo per l'anno 2017 e provvisorio per l'anno 2018, riportati rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito gli importi definitivo per l'anno 2017 e provvisorio per l'anno 2018 e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

	Pensione sociale		Assegno sociale	
Decorrenza	Importi			
	mensile	annuo	mensile	annuo
1° gennaio 2017	369,26	4.800,38	448,07	5.824,91
1° gennaio 2018	373,33	4.853,29	453,00	5.889,00
	Limiti reddituali massimi *			
	personale	coniugale	personale	coniugale
1° gennaio 2017	4.800,38	16.539,86	5.824,91	11.649,82
1° gennaio 2018	4.853,29	16.721,19	5.889,00	11.778,00

* se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l'importo della prestazione viene proporzionalmente ridotto

3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIIV)

La determinazione della perequazione, definitiva per l'anno 2017 e previsionale per l'anno 2018, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,8%.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

	limite di reddito annuo personale		importo mensile
	<i>Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti</i>	<i>Invalidi parziali, minori</i>	
1.1.2017	16.532,10	4.800,38	279,47
1.1.2018	16.664,36	4.853,29	282,55

3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche

La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2016 - luglio 2017 e il periodo precedente agosto 2015 - luglio 2016 è risultata del + 0,40.

Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dello **0,40** per cento. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L'indice dello 0,40 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.

Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4 Tabelle

In allegato 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo dell'anno 2018.

5 Recupero del conguaglio di perequazione dell'anno 2015

Com'è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.

Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1.

Considerato l'indice di rivalutazione provvisoria fissato in misura pari a zero per l'anno 2016, la legge di stabilità 2016 ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento (art. 1, c. 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Per la stessa motivazione, la legge n. 19/2017 ha ulteriormente differito al 1° gennaio 2018 il recupero del debito di perequazione riferito all'anno 2015 (art. 3, c. 3-*sexies*).

Per l'anno 2018, dato l'indice di rivalutazione provvisoria pari all'1,1% il differenziale di perequazione viene recuperato in sede di conguaglio per l'anno precedente, con le seguenti modalità:

- in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro;
- in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo superiore a 6 euro.

Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto sono consultabili nell'applicazione dedicata disponibile sul sito intranet dell'Istituto al seguente percorso:

"Assicurato pensionato">" Servizi al pensionato">" Procedure di gestione delle pensioni">"Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi".

6 Cessazione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011

Si rammenta che dal 2018 cessa l'applicazione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 24, comma 21, della legge n. 214/2011.

Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo corrisposti ai pensionati delle gestione previdenziali confluite nel FPLD:

- fondo elettrici
- fondo telefonici
- fondo autoferrotranvieri
- fondo volo
- fondo dirigenti aziende industriali (INPDAl)

7 Nuovi requisiti anagrafici

Com'è noto, dal 2018, l'età per la pensione di vecchiaia e per l'assegno sociale vengono equiparate e allineate a 66 anni e 7 mesi.

La variazione interessa:

- le lavoratrici dipendenti del settore privato (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi);
- le lavoratrici autonome (da 66 anni e 1 mese a 66 anni e 7 mesi);
- l'accesso all'assegno sociale (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi)

8 Gestione fiscale

Si rammenta che la tassazione opera con riferimento al "soggetto".

La ritenuta IRPEF viene determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall'INPS o da altri Enti, e delle altre prestazioni corrisposte dall'INPS al soggetto

Parimenti, le detrazioni di imposta operano sull'imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l'anno 2018 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2017.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.

Pertanto per tutti i soggetti per il quali nell'anno 2017 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale, è stata impostata la notizia della tassazione ordinaria con applicazione della detrazione personale.

La tassazione ad aliquota fissa o la richiesta di non usufruire delle detrazioni fiscali, è stata applicata solo se richiesta per l'anno 2018 tramite il sistema UNIDETRA.

8.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018)

Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2018, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, c. 7, legge n. 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2018.

8.2 Addizionali all'IRPEF

Le addizionali all'IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

- addizionale regionale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
- addizionale comunale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
- addizionale comunale in acconto 2018: da marzo a novembre 2018.

L'importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2018.

8.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani

L'articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR, per l'importo eccedente euro 1.000.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio e febbraio.

9 Pensioni delle gestioni private

Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private.

9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La rivalutazione nella misura dell'1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
- M5 Assegno alimentare per figli
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per l'anno 2014

Con il messaggio n. 4472 del 10 novembre 2017, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni collegate al reddito dell'anno 2014 (campagna 2015), era stato fra l'altro chiarito che, nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse presentata alcuna dichiarazione reddituale, l'informazione della sospensione, memorizzata per l'anno effettivamente non dichiarato, è stata impostata anche per gli anni successivi.

Per evitare di porre in pagamento, da gennaio 2018, importi ridotti in funzione del trascinarsi della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state individuate con il valore **666** nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente nello stesso importo di dicembre 2017.

9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2018

Dal mese di scadenza dell'ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere.

Nel caso di assenza dei redditi dell'ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell'importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore **997** nel campo CIDEMIN.

E' stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell'anno in corso.

Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2018 e ancora non ricostituite dalle Strutture territoriali con l'inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore **999** nel campo CIDEMIN.

9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2018 (GP3CK02Z < 201802):

- per le pensioni dell'AGO con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice **998**.
- Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l'anno e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice **996**.

9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2013, il pagamento viene sospeso da gennaio 2018.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2017 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice **903**.

9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2018 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari

Le certificazioni fiscali non corrette dalle Strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.

In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2017, l'imponibile annuo del 2017 è stato azzerato.

Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede	
CAB	Descrizione
3300012	MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità
3300013	RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983
3300014	INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma
3300015	99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita
3300016	INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles
3300017	EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero

9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da data anteriore a gennaio 2018 sono state poste in pagamento per l'anno 2018 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice **4** (da ricostituire a credito) ovvero **7** (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2017 sono state contraddistinte con il codice **5** nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2017 le pensioni contraddistinte con il codice **0** nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore **004** in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L'informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2018 con importo pari a "zero" è reperibile sul sito intranet dell'Istituto al seguente percorso:

"Assicurato Pensionato">"Servizi al Pensionato">"Reporting Operativo">"Liste Parametriche WEB".

Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

9.6 Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana.

Nel richiamare le istruzioni impartite con la circolare n. 84 del 12 aprile 1996 si comunica che in fase di rinnovo delle pensioni sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2018 con le modalità di seguito illustrate.

9.6.1 Residenti in Venezuela

A seguito all'incremento del salario minimo stabilito con decreto n. 3.068 del 07 09 2017, l'importo del pro-rata venezuelano a gennaio 2018 corrisponde a Bolivares 136.544,18.

I residenti in Venezuela sono individuati in base alla compilazione dei campi d'archivio di seguito indicati:

GP1AZ03=1 (residenza estera)

GP2BS02= YV (Stato di residenza Venezuela)

GP1AXBA=I (cittadinanza italiana)

Gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1° novembre 1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet-Direzione Pensioni-Area procedure-Utilità.

9.6.2 Non residenti in Venezuela

Per tutte le pensioni in convenzione italo-venezuelana che invece non posseggono le caratteristiche sopra specificate, il pro-rata del 2017 (22.576,73) non è stato aggiornato. Come di consueto si dovrà applicare il nuovo cambio (media di ottobre) utilizzando il tasso CENCOEX legato al Dollaro statunitense.

10 Gestione pubblica

10.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione

Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.505,67, è stato incrementato soltanto l'importo mensile della voce pensione mentre la misura dell'indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2017.

Tale situazione sarà individuata mediante l'apposizione del codice "£" nel campo "PQ" della maschera 020.

Per effetto dell'applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2018 è pari a € 777,07; l'importo della stessa indennità sulla 13^a mensilità è determinato in € 757,07.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall'INPS e da altri Enti previdenziali, si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2017 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice "D7".

Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell'articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell'articolo 24, comma 25, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell'articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici "B7", "C7", "D1", "D2", "D3", "D4" e "D5".

Si conferma che anche per l'anno 2018, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica, sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni, ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria", attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, c. 41, della legge n. 335/95), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2018 considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data, a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Strutture territoriali - Gestione Dipendenti Pubblici.

10.3 Gestione dei conguagli

Il recupero del conguaglio perequazione di cui al paragrafo 6, è registrato nella sezione ritenute con codice DP e viene portata a scomputo imponibile anno corrente.

10.4 Gestione fiscale

10.4.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti superiore a 18.000 euro e conguaglio a debito, si procede al recupero sulle rate di gennaio e febbraio 2018 fino al totale azzeramento della cedola di pensione.

10.4.2 Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell'anno 2018 si rimanda al messaggio 1768 del 27/04/2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2018.

Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell'anno 2017:

- nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2017 (entro rata dicembre 2017), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;
- nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2018, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.

10.4.3 Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2018.

Per le modalità operative si rimanda al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.

Nel caso le Strutture territoriali debbano provvedere all'applicazione dell'esenzione in argomento anche per l'anno 2017, si rammenta che:

- se entro la rata di dicembre 2017 è stata già impostata l'esenzione fiscale per il 2017, il conguaglio a credito verrà rimborsato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;
- se invece la detassazione non è stata indicata, la variazione dovrà essere effettuata nella piattaforma fiscale non appena sarà disponibile la relativa procedura di rettifica.

11 Prestazioni assistenziali

11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L'articolo 25, comma 6-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell'anno 2017 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall'articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento

trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2018 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L'articolo 18, comma 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Il requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è pari a 66 anni e 7 mesi.

Conseguentemente, in occasione delle operazioni di rinnovo, sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasei anni e sette mesi di età entro il 31 dicembre 2018 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasei anni e sette mesi è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire) e all'articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

12 Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199-VESO92)

Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027-VOCRED; 028-VOCOOP; 029-VOESO; 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33; 199- VESO92, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l'importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.

12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018

Le prestazioni con scadenza nel 2018 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06).

Il pagamento dell'eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all'ultima mensilità.

13 Certificato di pensione per l'anno 2018

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali viene messo a disposizione il certificato di pensione per il 2018, fruibile fra i servizi on line sul sito istituzionale www.inps.it

Il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione che, come richiamato al precedente paragrafo 12, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata, ad eccezione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2017

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

(GU n.280 del 30-11-2017)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 17 novembre 2016 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2016) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2016 e valore definitivo per l'anno 2015»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 31 ottobre 2017, prot. n. 1146903/17, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio - dicembre 2016 è risultata pari a - 0,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre 2017 e' risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 una variazione dell'indice pari rispettivamente a -0,2, +0,0 e +0,2;

Considerata la necessita':

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2017;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 e' determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 e' determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2017

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale delle Pensioni

Rinnovo 2018 - Tabelle

Perequazione provvisoria
Pensioni e limiti di reddito 1,1%
Limiti di reddito INVCIV totali 0,8%
Indennità INVCIV 0,40%

Valori definitivi 2017 allo 0,0%

INDICE

Importi delle pensioni per l'anno 2017 Valori definitivi	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	<u>A.1</u>	pag. 5
	Aumenti per costo vita	<u>A.2</u>	
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	<u>A3</u>	
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002	<u>A3bis</u>	
	Importo aggiuntivo	<u>A4</u>	
	Importo Indennità Integrativa Speciale	<u>A5</u>	
Importi delle pensioni per l'anno 2018 Valori previsionali	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	<u>B.1</u>	pag. 6
	Aumenti per costo vita	<u>B.2</u>	pag. 7
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	<u>B.3</u>	
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002	<u>B.3bis</u>	
	Importo aggiuntivo	<u>B.4</u>	pag. 8
	Importo Indennità Integrativa Speciale	<u>B.5</u>	
	Disposizioni legislative per aumenti costo vita	<u>B.6</u>	pag. 9
Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali (Per l'anno 2017 - Valori previsionali per il 2018)	Fondo Clero	<u>C.1</u>	pag. 10
	Fondo Addetti Imposte di consumo	<u>C.2</u>	
	Fondo Dipendenti Aziende del Gas	<u>C.3</u>	
	Fondo Dipendenti Aziende Elettriche	<u>C.4</u>	
	Fondo Esattoriali	<u>C.5</u>	
	Fondo Addetti Servizi di Trasporto	<u>C.6</u>	
	Fondo Telefonici	<u>C.7</u>	pag. 11
	Fondo per il Personale di Volo	<u>C.8</u>	
Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni	Fondo lavoratori dipendenti	<u>D.1</u>	pag. 12
	Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994	<u>D.2</u>	
	Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994	<u>D.3</u>	pag. 13
	Legge 385 del dicembre 2000	<u>D.4</u>	
Integrazione degli assegni di invalidità	Limiti di reddito annuo per il diritto all'integrazione	<u>E.1</u>	pag. 14
Pensioni di inabilità	Assegno di accompagnamento (Art.5 legge 222/84)	<u>E.2</u>	
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	<u>F.1</u>	pag. 15
	Importi dei limiti	<u>F.2</u>	
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	<u>G.1</u>	pag. 16
	Importi dei limiti	<u>G.2</u>	
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi	Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale.	<u>H.1</u>	pag. 17
	Importi e limiti di reddito per l'incremento della maggiorazione	<u>H.2</u>	pag. 18
Pensioni sociali - assegni sociali	Pensioni Sociali	<u>L.1</u>	pag. 19
	Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	<u>L.2</u>	
	Aumento della pensione sociale.	<u>L.3</u>	pag. 20
	Aumento degli assegni vitalizi.	<u>L.4</u>	pag. 21
	Assegni sociali	<u>L.5</u>	pag. 22
	Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	<u>L.6</u>	
	Aumento dell'assegno sociale	<u>L.7</u>	pag. 23
	Maggiorazione dell'assegno sociale	<u>L.8</u>	pag. 24
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS	<u>L.9</u>	pag. 25
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS	<u>L.10</u>	
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS (ciechi civili)	<u>L.11</u>	pag. 26
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili)	<u>L.12</u>	
Pensioni ed indennità degli	Ciechi civili di fascia 6, 8	<u>M.1.1</u>	pag. 27

invalidi civili	Ciechi civili di fascia 7	<u>M.1.2</u>	pag. 28
	Ciechi civili di fascia 9	<u>M.1.3</u>	
	Ciechi civili di fascia 10	<u>M.1.4</u>	
	Ciechi civili di fascia 11	<u>M.1.5</u>	
	Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17	<u>M.1.6</u>	
	Ciechi civili di fascia 14	<u>M.1.7</u>	
	Ciechi civili di fascia 15, 18, 19	<u>M.1.8</u>	
	Sordomuti di fascia 20, 21, 22	<u>M.2.1</u>	
	Sordomuti dai fascia 23,24,25	<u>M.2.2</u>	
	Sordomuti di fascia 26	<u>M.2.3</u>	
	Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43	<u>M.3.1</u>	pag. 30
		Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40, 46	
	Invalidi civili di fascia 33	<u>M.3.3</u>	pag. 31
	Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45	<u>M.3.4</u>	
	Invalidi civili di fascia 47	<u>M.3.5</u>	
	Invalidi civili di fascia 46	<u>M.3.6</u>	
	Talassemici	<u>M.3.7</u>	pag. 32
	Aumento INVCIV infrasesantacinquenni	<u>M.4.1</u>	pag. 33
	Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i sessantacinque	<u>M.5.1</u>	pag. 34
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i sessantacinque	<u>M.5.2</u>	pag. 35
Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e ciechi parziali ultrasessantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17)	<u>M.5.3</u>	pag. 36	
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole PS	<u>M.5.4</u>	pag. 37	
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole AS	<u>M.5.5</u>	pag. 38	
Imposta sul reddito delle persone fisiche	Scaglioni annui d'imposta	<u>N.1</u>	pag. 39
	Scaglioni mensili d'imposta	<u>N.1A</u>	
	Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge	<u>N.2</u>	pag. 40
	Detrazione per il coniuge	<u>N.2A</u>	pag. 41
	Detrazione per redditi di pensione	<u>N.3</u>	pag. 42
	Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare)	<u>N.4</u>	pag. 43
	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. Complementare)	<u>N.4A</u>	pag. 44
	Detrazione per redditi diversi (quote scisse)	<u>N.5</u>	pag. 45
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili	Anzianità maturate al 31 dicembre 1992	<u>O.1</u>	pag. 46
	Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993	<u>O.2</u>	pag. 46
Massimale di retribuzione	Limiti di cui all'articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995	<u>R</u>	pag. 47
Minimale retributivo	Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche	<u>S</u>	
Pensioni ex-INPDAI	Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili	<u>T</u>	
Sistema Contributivo	Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia	<u>U</u>	pag. 48

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2017

Valori definitivi

1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2017	501,89	286,09	369,26	448,07
IMPORTI ANNUI	6.524,57	3.719,17	4.800,38	5.824,91

2 - AUMENTI PER COSTO VITA - (qualsiasi importo)		
Dal 1° gennaio 2017:	Percentuale spettante	0,0 %

3 - TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis - TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 - IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
154,94	6.679,51	Limite di importo - Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €
9.786,86		19.573,71

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE		
Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13 [^]
01.01.2017	768,61	748,61

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2018

Valori provvisori

1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2018	507,42	289,24	373,33	453,00
IMPORTI ANNUI	6.596,46	3.760,12	4.853,29	5.889,00

2 - AUMENTI PER COSTO VITA						
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
				da	a	Importo garanzia
1° gennaio 2018:	Fino a 3 volte il TM	100	1,100 %	-	1.505,67	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		1.505,68	1.506,49	1.522,23
	Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	95	1,045 %	1.505,68	2.007,56	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.007,57	2.011,94	2.028,54
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	75	0,825 %	2.007,57	2.509,45	
	Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.509,46	2.516,31	2.530,15
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	50	0,550 %	2.509,46	3.011,34	
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.011,35	3.012,99	3.027,90
	Oltre 6 volte il TM	45	0,495%	3.011,35	-	

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

3 - TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis - TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 - IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
154,94	6.751,40	Limite di importo - Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €
9.894,69		19.789,38

5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE		
Decorrenza	Indennità integrativa speciale	Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2018	777,07	757,07

5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

- Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: *"Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo"*.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell'articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che *"Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento"*.
- Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che *"Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d'importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.
- Il comma 25 dell'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: *" In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 **per il biennio 2012 e 2013** è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.

5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue

L'articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:

"Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.*

Tabella C

**PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
 IMPORTO DEI MINIMI PER L'ANNO 2017
 Valori provvisori per il 2018**

1 – Fondo Clero		
Decorrenza	Fondo Clero	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il requisito contributivo minimo di 20 anni
		Importo
1.1.2017	501,89	5,79
1.1.2018	507,42	5,86

2 – Fondo Addetti Imposte di consumo	
1.1.2017	445,77
1.1.2018	450,69

3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas	
Decorrenza	Importo
1.1.2017	501,89
1.1.2018	507,42

4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche		
Decorrenza	Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996	Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi
	Importo	
1.1.2017	552,05	501,89
1.1.2018	558,13	507,42

5 – Fondo Esattoriali	
Decorrenza	Importo
1.1.2017	349,64
1.1.2018	353,48

6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto	
Decorrenza	Importo
1.1.2017	501,89
1.1.2018	507,42

Segue Tabella C

7 – Fondo Telefonici			
Decorrenza	Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997	Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi	Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
	Importo		
1.1.2017	715,03	501,89	500,55
1.1.2018	722,90	507,42	506,06

8 – Fondo per il Personale di Volo	
1.1.2017	501,89
1.1.2018	507,42

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2017	Oltre € 13.049,14	Fino a € 6.524,57	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14
2018	Oltre € 13.192,92	Fino a € 6.596,46	Oltre € 6.596,46 fino a 13.192,92

2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2017	Oltre € 32.622,85	Fino a € 26.098,28	Da € 26.098,28 fino a 32.622,85
2018	Oltre € 32.982,30	Fino a € 26.385,84	Da € 26.385,84 fino a 32.982,30

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2017	Oltre € 26.098,28	Fino a € 19.573,71	Da € 19.573,71 fino a 26.098,28
2018	Oltre € 26.385,84	Fino a € 19.789,38	Da € 19.789,38 fino a 26.385,84

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Segue Tabella D

4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1993		
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992		
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	Gestioni dei Lavoratori Autonomi	Dec. Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre 1939	Donne nate entro il 31 dicembre 1934	1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre 1934	Uomini nati entro il 31 dicembre 1929	
Donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno 1940	Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1930	
Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1940	Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1930	

FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE

Fasce di reddito cumulato con il coniuge	Percentuale di integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	70%
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	40%

N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.

Anno	Fasce di reddito coniugale	Percentuale di integrazione
2017	Da € 26.098,28 a € 32.622,85	70%
	Da € 32.622,85 a € 39.147,42	40%
2018	Da € 26.385,84 a € 32.982,30	70%
	Da € 32.982,30 a € 39.578,76	40%

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2017	Oltre € 11.649,82	Oltre € 17.474,73
2018	Oltre € 11.778,00	Oltre € 17.667,00

ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA'

Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222

Decorrenza	Importo mensile
1.8.1984	285.000
1.7.1985	315.000
1.7.1987	372.000
1.7.1989	421.000
1.7.1991	496.000
1.1.1994	580.000
1.1.1996	639.000
1.1.1999	704.000
1.7.2000	715.000
1.7.2001	734.000
Euro	
1.1.2002	379,08
1.7.2002	389,32
1.7.2003	398,66
1.1.2004	406,99
1.7.2005	415,13
1.7.2006	422,19
1.7.2007	430,63
1.1.2008	457,67
1.7.2009	472,45
1.7.2010	475,99
1.7.2011	483,37
1.1.2012	510,83
1.7.2013	526,26
1.7.2014	532,21
1.7.2015	533,22
1.7.2016	533,22
1.7.2017	533,22

**CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO**
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2017	Fino a € 19.573,71	Nessuna
	Oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28	25 per cento
	Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	40 per cento
	Oltre € 32.622,85	50 per cento
2018	Fino a € 19.789,38	Nessuna
	Oltre € 19.789,38 fino a € 26.385,84	25 per cento
	Oltre € 26.385,84 fino a € 32.982,30	40 per cento
	Oltre € 32.982,30	50 per cento

**CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO**
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2017	Fino a € 26.098,28	Nessuna
	Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	25 per cento
	Oltre € 32.622,85	50 per cento
2018	Fino a € 26.385,84	Nessuna
	Oltre € 26.385,84 fino a € 32.982,30	25 per cento
	Oltre € 32.982,30	50 per cento

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI										
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001							
Da 60 anni	Mensile	50.000	Mensile	25,83						
	Annuo	650.000	Annuo	335,79						
Da 65 anni	Mensile	160.000	Mensile	82,64						
	Annuo	2.080.000	Annuo	1.074,32						
Da 70 anni	Mensile	160.000								
	Annuo	2.080.000								
Da 75 anni	Mensile	180.000								
	Annuo	2.340.000								
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE										
<ul style="list-style-type: none"> A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 										
	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età					
			personale	coniugale	personale	coniugale				
2017	6.524,57	5.824,91	6.860,36	12.685,27	7.598,89	13.423,80				
2018	6.596,46	5.889,00	6.932,25	12.821,25	7.670,78	13.559,78				
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE										
<ul style="list-style-type: none"> La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p align="center"> [A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 </p> <ul style="list-style-type: none"> RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell'anno. 										

**INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI
MINIMI**

**Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007**

IMPORTI				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2008	
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2017	6.524,57	5.824,91	8.298,29	14.123,20
2018	6.596,46	5.889,00	8.370,18	14.259,18
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p align="center">[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell'anno. 				

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

PENSIONI SOCIALI

1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pension e sociale
2017	ZERO	< 11.739,48	Zero	369,26
	> 4.800,38	qualunque	369,26	zero
	< 4.800,38	> 16.539,86	369,26	zero
	< 4.800,38	< 11.739,48	RP/13	
	< 4.800,38	> 11.739,48 e < 16.539,86	RP / 13 (*) oppure (RT - 11.739,48) / 13 (*)	
2018	ZERO	< 11.868,62	Zero	373,33
	> 4.853,29	qualunque	373,33	zero
	< 4.853,29	> 16.721,91	373,33	zero
	< 4.853,29	< 11.868,62	RP/13	
	< 4.853,29	> 11.868,62 e < 16.721,91	RP / 13 (*) oppure (RT - 11.868,62) / 13 (*)	

2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pension e sociale
2017	ZERO	< 11.739,48	Zero	286,09
	> 3.719,17	qualunque	286,09	zero
	< 3.719,17	> 15.458,65	286,09	zero
	< 3.719,17	< 11.739,48	RP/13	
	< 3.719,17	11.739,48 e < 15.458,65	RP / 13 (*) oppure (RT - 11.739,48) / 13 (*)	
2018	ZERO	< 11.868,62	Zero	289,24
	> 3.760,12	qualunque	289,24	zero
	< 3.760,12	> 15.628,74	289,24	zero
	< 3.760,12	< 11.868,62	RP/13	
	< 3.760,12	11.868,62 e < 15.628,74	RP / 13 (*) oppure (RT - 11.868,62) / 13 (*)	

(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

3 – IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
	2017		2018	
Da 65 anni	mensile	269,07	mensile	270,53
	annuo	3.497,91	annuo	3.516,89
Da 70 anni	mensile	269,07	mensile	270,53
	annuo	3.497,91	annuo	3.516,89
Da 75 anni	mensile	269,07	mensile	270,53
	annuo	3.497,91	annuo	3.516,89
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> • A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo • B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 				
	PS	AS	Limite personale	Limite coniugale
2017	4.800,38	5.824,91	8.298,29	14.123,20
2018	4.853,29	5.889,00	8.370,18	14.259,18
IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p style="text-align: center;">[A – (RP + PS)] : 13 [B – (RF + RP + PS)] : 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. • PS: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 € (lire 10.000). 				

AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI			
Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2017	8.298,29	14.123,20	352,24 $[A - (RP + PSO)] / 13$ $[B - (RF + RP + PSO)] / 13$
2018	8.370,18	14.259,18	354,62 $[A - (RP + PSO)] / 13$ $[B - (RF + RP + PSO)] / 13$
NOTE			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO. 			
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2017 della PSO, pari a € 3.719,17 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.579,12.		
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2017 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91		
€ 8.370,18	somma dell'importo annuo 2018 della PSO, pari a € 3.760,12 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.610,06.		
€ 14.259,18	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2018 dell'assegno sociale, pari a € 5.889,00		

ASSEGNO SOCIALE

5 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
2017	Zero	448,07	Zero	448,07
	> 5.824,91	Zero	> 11.649,82	Zero
	< 5.824,91	$(5.824,91 - RP) / 13$	< 11.649,82	$(11.649,82 - RC) / 13$
2018	Zero	453,00	Zero	453,00
	> 5.889,00	Zero	> 11.778,00	Zero
	< 5.889,00	$(5.889,00 - RP) / 13$	< 11.778,00	$(11.778,00 - RC) / 13$

6 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
2017	Zero	364,90	Zero	364,90
	> 4.743,70	Zero	> 10.568,61	Zero
	< 4.743,70	$(4.743,70 - RP) / 13$	< 10.568,61	$(10.568,61 - RC) / 13$
2018	Zero	368,91	Zero	368,91
	> 4.795,83	Zero	> 10.684,83	Zero
	< 4.795,83	$(4.795,83 - RP) / 13$	< 10.684,83	$(10.684,83 - RC) / 13$

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

7 – IMPORTI DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE						
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001			
Da 65 anni	mensile	25.000	mensile	12,92		
	annuo	325.000	annuo	167,96		
Da 70 anni	mensile	25.000				
	annuo	325.000				
Da 75 anni	mensile	40.000				
	annuo	520.000				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE						
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B - Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) 						
	AS	TM	Limite personale	Limite coniugale		
2017	5.824,91	6.524,57	5.992,87	12.517,44		
2018	5.889,00	6.596,46	6.056,96	12.653,42		
IMPORTO MENSILE DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE						
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + AS)] : 13$ $[B - (RF + RP + AS)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 						

MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
	2017		2018	
Da 65 anni	mensile	190,26	mensile	190,86
	annuo	2.473,38	annuo	2.481,18
Da 70 anni	mensile	190,26	mensile	190,86
	annuo	2.473,38	annuo	2.481,18
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 				
	AS	Limite personale	Limite coniugale	
2017	5.824,91	8.298,29	14.123,20	
2018	5.889,00	8.370,18	14.259,18	
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + AS)] : 13$ $[B - (RF + RP + AS)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 				

Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2017	< 3.719,17	< 15.458,65	83,17
	> 3.719,17 e < 4.800,38	> 15.458,65 e < 16.539,86	(4.800,38 – A) / 13 oppure (16.539,86 – B) / 13
	> 4.800,38	Qualunque	0
2018	< 3.760,12	< 15.628,74	84,09
	> 3.760,12 e < 4.853,29	> 15.628,74 e < 16.721,91	(4.853,29 – A) / 13 oppure (16.721,91 – B) / 13
	> 4.853,29	Qualunque	0

10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2017	< 4.743,70	< 10.568,61	83,17
	> 4.743,70 e < 5.824,91	> 10.568,61 e < 11.649,82	(5.824,91 – A) / 13 oppure (11.649,82 – B) / 13
	> 5.824,91	Qualunque	0
2018	< 4.795,83	< 10.684,83	84,09
	> 4.795,83 e < 5.889,00	> 10.684,83 e < 11.778,00	(5.889,00 – A) / 13 oppure (11.778,00 – B) / 13
	> 5.889,00	Qualunque	0

In caso di pensionato coniugato, l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento	
			Fasce 6, 8, 11, 12, 13, 16 e 17	Fasce 7 e 10
2017	< 3.719,17	< 15.458,65	70,72	54,57
	> 3.719,17 e < 4.638,53	< 15.458,65	$(4.638,53 - A) / 13$	
	> 3.719,17 e < 4.638,53	> 15.458,65 e < 16.378,01	$(4.638,53 - A) / 13 (*)$ $(16.378,01 - B) / 13 (*)$	
	> 4.638,53	> 16.378,01	0	
	> 4.638,53	> 16.378,01	0	
2018	< 3.760,12	< 15.628,74	71,50	55,18
	> 3.760,12 e < 4.689,62	< 15.628,74	$(4.689,62 - A) / 13$	
	> 3.760,12 e < 4.689,62	> 15.628,74 e < 16.558,24	$(4.689,62 - A) / 13 (*)$ $(16.558,24 - B) / 13 (*)$	
	> 4.689,62	> 16.558,24	0	
	> 4.689,62	> 16.558,24	0	

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930)				
Anno	Solo Pensionato		Pensionato + Coniuge	
	Reddito annuo (A)	Importo mensile dell'aumento	Reddito annuo (B)	Importo mensile dell'aumento
2017	4.743,70	70,72	< 10.568,61	70,72
	> 4.743,70 e < 5.663,06	$(5.663,06 - A) / 13$	> 10.568,61 e < 11.487,97	$(11.487,97 - B) / 13$
	> 5.663,06	0	$\geq 11.487,97$	0
2018	4.795,83	71,50	< 10.684,83	71,50
	> 4.795,83 e < 5.725,33	$(5.725,33 - A) / 13$	> 10.684,83 e < 11.614,33	$(11.614,33 - B) / 13$
	> 5.725,33	0	$\geq 11.614,33$	0

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
06	ciechi assoluti , ricoverati, con sola pensione	
08	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2017	16.532,10	279,47
1.1.2018	16.664,36	282,55

2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
07	ciechi assoluti , non ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2017	16.532,10	302,23
1.1.2018	16.664,36	305,56

3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE		
Fascia	Tipologia	
09	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola indennità speciale	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2017	15.305,79	208,83
1.1.2018		209,51

4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
10	ciechi assoluti , non ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2017	16.532,10	302,23	911,53
1.1.2018	16.664,36	305,56	915,18

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M 1

5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
11	ciechi assoluti , ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento(*)
1.1.2017	16.532,10	279,47	911,53
1.1.2018	16.664,36	282,55	915,18

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE			
Fascia	Tipologia		
12	ciechi parziali , non ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
13	ciechi parziali , ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
16	ciechi parziali , minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale		
17	ciechi parziali , maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità speciale
1.1.2017	16.532,10	279,47	208,83
1.1.2018	16.664,36	282,55	209,51

(*) Nota bene l'indennità speciale è indipendente da redditi

7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA		
Fascia	Tipologia	
14	ipovedenti gravi (decimisti) , con solo assegno a vita	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2017	7.948,19	207,41
1.1.2018	8.011,78	209,70

8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
15	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento	
18	ciechi assoluti , minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento	
19	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma	importo mensile
1.1.2017	solamente	911,53
1.1.2018	a titolo della minorazione	915,18

2 - SORDOMUTI

1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE			
Fascia	Tipologia		
20	sordomuti , non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
21	sordomuti , ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
22	sordomuti , non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di comunicazione(*)
1.1.2017	16.532,10	279,47	255,79
1.1.2018	16.664,36	282,55	256,21

(*)Nota bene l'indennità di comunicazione è indipendente da redditi

2 - SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE		
Fascia	Tipologia	
23	sordomuti , minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
24	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25	
25	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2017		255,79
1.1.2018		256,21

3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
26	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2017	16.532,10	279,47
1.1.2018	16.664,36	282,55

3 – INVALIDI CIVILI

1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
30	invalidi totali , non ricoverati, con sola pensione	
31	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
32	invalidi totali , non ricoverati con altri redditi, con sola pensione	
39	invalidi totali , ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione	
43	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2017	16.532,10	279,47
1.1.2018	16.664,36	282,55

2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA		
Fascia	Tipologia	
34	invalidi parziali , non ricoverati, con solo assegno	
35	invalidi parziali , ricoverati, con solo assegno	
36	invalidi parziali , non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
40	invalidi parziali , ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2017	4.800,38	279,47
1.1.2018	4.853,29	282,55

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
33	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento(*)
1.1.2017	16.532,10	279,47	515,43
1.1.2018	16.664,36	282,55	516,35

(*)Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M.3

4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
38	invalidi totali , maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)	
41	invalidi totali , non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento	
42	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento	
44	invalidi totali , minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento	
45	invalidi parziali , con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	indennità di accompagnamento
1.1.2017		515,43
1.1.2018		516,35

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA' DI FREQUENZA		
Fascia	Tipologia	
47, 49, 50	invalidi parziali , minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2017	4.800,38	279,47
1.1.2018	4.853,29	282,55

6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
46	invalidi parziali , con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile (**)	
		indennità di accompagnamento(*)	
1.1.2017	4.800,38	286,09	364,90
1.1.2018	4.853,29	289,24	368,91
			516,35

(*) Nota bene: l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

(**) Nota bene: l'importo spettante è diverso se con regole PS o AS

7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età legge 28 dicembre 2001 n.448	
Fascia	Tipologia
70	Talassemia major (morbo di Cooley)
71	Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza	importo mensile(*)
1.1.2017	501,89
1.1.2018	507,42

(*) Nota bene l'importo in pagamento è indipendente da redditi

**AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)**

Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001

1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI			
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile aumento spettante
2017	5.959,20	12.483,77	10,33
2018	6.023,29	12.619,75	10,33
L'aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito			
€ 5.959,20	somma dell'importo annuo 2017 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 12.483,77	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2017 del trattamento minimo pari a € 6.524,57.		
€ 6.023,29	somma dell'importo annuo 2018 dell'assegno sociale, pari a € 5.889,00 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 12.619,75	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2018 del trattamento minimo pari a € 6.596,46.		

INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

1 - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11) 				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2017	279,47	8.298,29	14.123,20	358,86 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2018	282,55	8.370,18	14.259,18	361,31 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 3.633,11 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.665,18.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2017 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			
€ 8.370,18	somma dell'importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 3.673,15 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.697,03.			
€ 14.259,18	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2018 dell'assegno sociale, pari a € 5.889,00			

2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2017	302,23	8.298,29	14.123,20	$\frac{336,10}{13} \times [A - (RP + INVCIV)]$ $\frac{336,10}{13} \times [B - (RF + RP + INVCIV)]$
2018	305,56	8.370,18	14.259,18	$\frac{338,30}{13} \times [A - (RP + INVCIV)]$ $\frac{338,30}{13} \times [B - (RF + RP + INVCIV)]$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 3.928,99 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.369,30.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2017 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			
€ 8.370,18	somma dell'importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 3.972,28 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.397,90.			
€ 14.259,18	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2018 dell'assegno sociale, pari a € 5.889,00			

3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11) E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2017	350,19	8.298,29	14.123,20	288,14 $[A - (RP+INVCIV)] / 13$ $[B - (RF+RP+INVCIV)] / 13$
2018	354,05	8.370,18	14.259,18	289,81 $[A - (RP+INVCIV)] / 13$ $[B - (RF+RP+INVCIV)] / 13$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.552,47 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.745,82.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2017 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			
€ 8.370,18	somma dell'importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.602,65 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.767,53.			
€ 14.259,18	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2018 dell'assegno sociale, pari a € 5.889,00			

4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2017	356,80	8.298,29	14.123,20	281,53 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2018	360,13	8.370,18	14.259,18	283,76 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.638,40 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.659,89.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2017 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			
€ 8.370,18	somma dell'importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.681,69 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.688,49.			
€ 14.259,18	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2018 dell'assegno sociale, pari a € 5.889,00			

5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2017	372,95	8.298,29	14.123,20	265,38 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2018	377,06	8.370,18	14.259,18	266,80 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.848,35 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.449,94.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2017 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			
€ 8.370,18	somma dell'importo annuo 2018 della INVCIV, pari a € 4.901,78 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.468,40.			
€ 14.259,18	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2018 dell'assegno sociale, pari a € 5.889,00			

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	15.000,00	23%	0,00
Oltre	15.000,00	Fino a	28.000,00	27%	600,00
Oltre	28.000,00	Fino a	55.000,00	38%	3.680,00
Oltre	55.000,00	Fino a	75.000,00	41%	5.330,00
Oltre	75.000,00			43%	6.830,00

1A - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	1.250,00	23%	0,00
Oltre	1.250,00	Fino a	2.333,33	27%	50,00
Oltre	2.333,33	Fino a	4.583,33	38%	306,67
Oltre	4.583,33	Fino a	6.250,00	41%	444,17
Oltre	6.250,00			43%	569,17

Segue Tabella N

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA

2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE		
Familiare cui spetta la detrazione	Detrazione annua	note
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati	950,00	Nota 1
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	1220,00	Nota 1
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104	Importo base + 400,00 €	Nota 1
Se più di tre figli a carico	la detrazione è aumentata di 200,00 € per ciascun figlio a partire dal primo aumento: 200,00 * n. tot. Figli	Nota 1
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile	750,00	Nota 2
Per primo figlio in mancanza del coniuge	Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella 2 a)	
<p>La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili.</p> <p>Le detrazioni per carichi di famiglia sono "rapportate a mese" e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.</p> <p><i>Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>		
<p>Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): C: (95.000 - reddito) / 95.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C</p> <p>Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €</p> <p>95.000+ ((15.000 * (n. tot. Figli -1))</p>		
<p>Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): C: (80.000 - reddito) / 80.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C</p>		

Segue Tabella N

2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato					
Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	15.000,00	800,00	Nota 1
Oltre	15.000,00	Fino a	29.000,00	690,00	
Oltre	29.000,00	Fino a	29.200,00	700,00	
Oltre	29.200,00	Fino a	34.700,00	710,00	
Oltre	34.700,00	Fino a	35.000,00	720,00	
Oltre	35.000,00	Fino a	35.100,00	710,00	
Oltre	35.100,00	Fino a	35.200,00	700,00	
Oltre	35.200,00	Fino a	40.000,00	690,00	
Oltre	40.000,00	Fino a	80.000,00	690,00	Nota 2
<p>La detrazione è "rapportata al periodo di pensione" dell'anno.</p> <p><i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>					
<p>Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C = \text{reddito} / 15.000$</p> <p>Calcolo della diminuzione della detrazione (A): $A = 110 * C$</p> <p>Calcolo della detrazione: $800 - A$</p>					
<p>Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (80.000 - \text{reddito}) / 40.000$</p> <p>Calcolo della detrazione: $690,00 * C$</p>					

Segue Tabella N

3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE – (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	8.000,00	1.880,00	Nota 1
Oltre	8.000,00	Fino a	15.000,00	1.297,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.297,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	

La detrazione è "**rapportata al periodo di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1 : L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €.

La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.

Nota 2: la detrazione è **umentata** del prodotto tra 583 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 € ma non a 15.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.000$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 583 * C$$

Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 €.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$$

Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C

Segue Tabella N

4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)					
Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	8.000,00	1.880,00	Nota 1
Oltre	8.000,00	Fino a	28.000,00	978,00	Nota 2
Oltre	28.000,00	Fino a	55.000,00	978,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	
La detrazione è " rapportata al periodo di pensione " dell'anno. <i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i>					
<p>Nota1 : L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.</p>					
<p>Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 902 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 ma non a 28.000.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C = (28.000 - \text{reddito}) / 20.000$ Calcolo dell'aumento della detrazione (A): $A = 902 * C$ Calcolo della detrazione: 978,00 + A</p>					
<p>Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (55.000 - \text{reddito}) / 27.000$ Calcolo della detrazione: 978,00 * C</p>					

Segue Tabella N

4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)				
Reddito				Detrazione annua
Oltre	23.000,00	Fino a	24.000,00	10,00
Oltre	24.000,00	Fino a	25.000,00	20,00
Oltre	25.000,00	Fino a	26.000,00	30,00
Oltre	26.000,00	Fino a	27.700,00	40,00
Oltre	27.700,00	Fino a	28.000,00	25,00

Nota:
L'importo dell'ulteriore detrazione deve essere aggiunto all'importo della detrazione per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4.

Segue Tabella N

5 - DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI					
(da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all'ex coniuge e di assegno divorzile all'ex coniuge superstite)					
Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	7.500,00	1.725,00	Nota 1
Oltre	7.500,00	Fino a	15.000,00	1.255,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.255,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	
<p>La detrazione è "rapportata al periodo di pensione" dell'anno.</p> <p><i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>					
<p>Nota1 : L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.</p> <p>La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.</p>					
<p>Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.500$ Calcolo dell'aumento della detrazione (A): $A = 470 * C$ Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A</p>					
<p>Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$ Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C</p>					
<p>Arrotondamento: per tutte le operazioni di calcolo utilizzare nei campi di lavoro almeno 4 decimali, gli importi da memorizzare devono essere arrotondati al centesimo di € più vicino</p>					

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2018

1 – ANZIANITA' MATURE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 46.630,00	896,73	80	0,00153846	37.304,02	2.869,54
Oltre € 46.630,00 Fino a € 62.017,90 (fascia di € 15.387,90)	896,73 1.192,65 295,92	60	0,0011538	9.232,47	710,19
Oltre € 62.017,90 Fino a € 77.405,80 (fascia di € 15.387,90)	1.192,65 1.488,57 295,92	50	0,000961538	7.694,05	591,85
Oltre € 77.405,80	1.488,57	40	0,00076923		

2 – ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 46.630,00	896,73	80	0,00153846	37.304,02	2.869,54
Oltre € 46.630,00 Fino a € 62.017,90 (fascia di € 15.387,90)	896,73 1.192,65 295,92	64	0,001230769	9.848,28	757,56
Oltre € 62.017,90 Fino a € 77.405,80 (fascia di € 15.387,90)	1.192,65 1.488,57 295,92	54	0,001038461	8.309,47	639,19
Oltre € 77.405,80 Fino a € 88.597,00 (fascia di € 11.191,20)	1.488,57 1.703,79 215,22	44	0,000846153	4.924,14	378,78
Oltre € 88.597,00	1.703,79	36	0,000692307		

Tabella R

**MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)**

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2017	100.324,00
2018	101.427,00

Tabella S

**MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389**

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo
2017	501,89	40	200,76	10.439,52
2018	507,42	40	202,97	10.554,44

Tabella T

**MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;**

Anno	Minimale retributivo	Massimale retributivo	Tetto pensionabile
2017	10.439,52	182.874,00	46.123,00
2018	10.554,44	184.885,00	46.630,00

Tabella U

IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA

Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale (1)	Importo soglia	Percentuale (2)	Importo soglia
2017	448,07	1,20	537,69	1,50	672,11
2018	453,00	1,20	543,60	1,50	679,50

- (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni. (legge 8 agosto 1995, n. 335)
- (2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 70 anni. (legge 22 dicembre 2011, n. 214)